



CAMPI BOZZO IVALDI
dottori commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Circolare per il Cliente del 30 Novembre 2024

UFFICIALE PER ALCUNI CONTRIBUENTI IL RINVIO AL 16 GENNAIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

PEC DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER UN ULTIMO INVITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER CALAMITÀ NATURALI: DETTAGLI, ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTE

LA SECONDA RATA IMU 2024

SOMME A TITOLO RISARCITORIO: TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

INVESTIMENTI ESTERI ED OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RW: PROFILI SANZIONATORI

COMUNICAZIONI CONTROLLI AUTOMATICI SULLE DICHIARAZIONI CONSULTABILI ANCHE NEL CASSETTO FISCALE

DAL 1° GENNAIO 2025 SARÀ ATTIVO IL NUOVO CODICE ATECO PER GLI "INFLUENCER"

UFFICIALE PER ALCUNI CONTRIBUENTI IL RINVIO AL 16 GENNAIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, **per i titolari di partita IVA** che nell'anno precedente hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro**, la **proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre**. **La proroga non riguarda il versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

PEC DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER UN ULTIMO INVITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia Entrate sta inviando messaggi di posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che, pur avendone i requisiti, hanno deciso di non aderire al concordato preventivo biennale (CPB) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre 2024. Precisiamo che si tratta di semplici "inviti" con un alert sulla nuova scadenza del 12 dicembre 2024 e una sintesi dei benefici: la scelta di aderire o meno resta una facoltà del contribuente.

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER CALAMITÀ NATURALI: DETTAGLI, ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTE

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto **l'obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali** (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il **31 dicembre 2024**.

Nello specifico, il comma 101 cita *"Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni"*.

L'obbligo riguarda dunque **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese** con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L'obiettivo della misura è quello di **umentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano** di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le **polizze** dovranno coprire i danni ai seguenti **tipi di beni**:

- *terreni e fabbricati;*
- *impianti e macchinari;*
- *attrezzature industriali e commerciali.*

Le imprese dovranno stipulare **polizze specifiche** per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.



CAMPI BOZZOIVALDI
dottori commercialisti

L'obbligo **non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli**, per i quali l'assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo **escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici**.

L'obbligo scatterà ufficialmente **dal 1° gennaio 2025**, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un **eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito**, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l'impresa e l'assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

LA SECONDA RATA IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2024.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2024.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- **il modello F24;**
- apposito **bollettino di c/c postale;**
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di **esenzione** IMU.

A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU**:

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2024, la dichiarazione IMU.

SOMME A TITOLO RISARCITORIO: TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

L'Agenzia Entrate nella [Risposta ad interpello n. 223](#) del 18 novembre 2024 ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Iva, alle **somme dovute a titolo risarcitorio**.

In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, **sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta**, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.

Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva, alle predette somme, precisano le Entrate, **si ricava dall'individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere**. Occorre quindi **verificare** se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.

INVESTIMENTI ESTERI ED OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RW: PROFILI SANZIONATORI

E' soggetta a sanzione l'omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La finalità dell'obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di **garantire il monitoraggio degli investimenti esteri**, quali indicatori della capacità contributiva.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado. Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omesso di indicare in dichiarazione un'attività finanziaria detenuta all'estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria sul punto.

COMUNICAZIONI CONTROLLI AUTOMATICI SULLE DICHIARAZIONI CONSULTABILI ANCHE NEL CASSETTO FISCALE

L'Agenzia Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le **comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo "automatico"** possono evidenziare l'eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

Con [Provvedimento del 19 novembre](#), recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l'Agenzia delle Entrate disciplina l'attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di **consultare e gestire**, in un'unica sezione della propria area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, **le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni**.

In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.

Il contribuente sarà informato dell'arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, **tramite avviso** all'interno della propria area riservata oppure, se registrato all'app IO, anche tramite una **notifica push** sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all'interno della sezione **"L'Agenzia scrive"** del Cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate **anche con le modalità tradizionali**, ovvero tramite raccomandata o via PEC.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all'Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel Cassetto fiscale. In particolare, sarà



CAMPI BOZZOIVALDI
dottori commercialisti

possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

DAL 1° GENNAIO 2025 SARÀ ATTIVO IL NUOVO CODICE ATECO PER GLI "INFLUENCER"

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti *influencer*, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell'ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO - 73.1 PUBBLICITÀ - 73.11 Agenzie pubblicitarie.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

STUDIO CAMPI BOZZOIVALDI